



# Comune di Carpineto Sinello

## Provincia di Chieti

E – Mail: [comunedicarpinetosinello@tin.it](mailto:comunedicarpinetosinello@tin.it)

CAP 66030

Telefono 0872/869135

Fax 0872/869951

Indirizzo: Via Rotabile Provinciale, n. 11

P. IVA 00254060692

c.c.p. 12240669

Prot. n. 1047

Carpineto Sinello, lì 24.03.2020

## ORDINANZA SINDACALE

### N. 9 DEL 24.03.2020

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - MISURE ORGANIZZATIVE DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI. PROROGA EFFETTI ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 16.03.2020.**

### IL SINDACO

**Rilevato che** in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

#### **Viste:**

- la nota n. 5443 del 22.02.2020 con la quale il Ministero della Salute ha diramato la circolare contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19;
- il D.L. n. 6 del 23.02.2020 e relativi decreti attuativi con cui sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del predetto virus;
- la direttiva n. 1 del 25.02.2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione che ha fornito le prime indicazioni per le pubbliche amministrazioni situate al di fuori delle aree geografiche delle zone non soggette alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica;
- il D.P.C.M. 01.03.2020, con il quale, tenuto conto delle indicazioni formulate dal comitato tecnico-scientifico, sono state adottate nuove ed ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio valide su tutto il territorio nazionale, nonché specifiche misure di informazione e prevenzione;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere estremamente diffusivo dell'epidemia che ha fatto registrare un incremento dei casi di contagio sull'intero territorio nazionale, ha adottato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23.02.2020 applicabili sull'intero territorio nazionale, al fine di garantire uniformità nell'applicazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
- il D.P.C.M. 08.03.2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 09.03.2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID 19, sono estese all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM 08.03.2020 applicabili nella cd "zona rossa" (Regione Lombardia ed altre 14 province).

**Vista** altresì l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 1 del 26.02.2020 con la quale, in ragione della diffusività del virus ed in considerazione delle condizioni di estrema urgenza e necessità, sono state emanate misure di carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione.

**Visto** il DPCM dell'11.03.2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato sulla G.U.R.I." pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale n. 64 del 11/03/2020.

**Richiamato** in particolare il comma 6 del su citato DPCM 11.03.2020: “fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”.

**Vista** l'ordinanza sindacale n. 5 del 12.03.2020 con la quale sono state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza.

**Vista** l'ordinanza sindacale n. 6 del 16.03.2020 ad oggetto “Emergenza epidemiologica da COVID 19 – Misure organizzative di accesso agli uffici comunali per il periodo dal 16.03.2020 al 25.03.2020”.

**Rilevato** che questo Ente ha attivato modalità flessibili di prestazione lavorativa (lavoro agile) per i dipendenti non addetti ai servizi ed attività indifferibili da rendere in presenza.

**Visto** il DL n. 18 del 17.03.2020 pubblicato in GURI, Serie Generale n. 70 del 17.03.2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)”.

**Visto** il DPCM del 22.03.2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale n. 76 del 22.03.2020.

**Ritenuta** la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta causando sull'intero territorio nazionale, prevedendo misure di contenimento degli spostamenti e di riduzione della presenza del personale presso gli uffici comunali per l'intera durata dell'emergenza sanitaria.

**Vista** l'ordinanza sindacale n. 8 del 24.03.2020 ad oggetto “Emergenza epidemiologica da COVID 19 – Proroga effetti ordinanza sindacale n. 5 del 12.03.2020”.

**Ritenuto** pertanto di prorogare le misure organizzative di accesso agli uffici comunali, già fissate con l'ordinanza sindacale n. 6 del 16.03.2020, fino alla fine del periodo di emergenza sanitaria da COVID 19.

**Visto** il comma 5 dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000

## **ORDINA**

dal giorno 26.03.2020 e fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 **la chiusura al pubblico degli Uffici comunali** ad eccezione:

- **Ufficio di Stato Civile esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e di morte**
- **Ufficio Protocollo esclusivamente per la consegna di documenti qualora non recapitabili in modo alternativo (mail/fax/PEC)**

con apertura giornaliera dalle ore 9:00 alle ore 12:00

**Il Cimitero Comunale rimarrà aperto esclusivamente per le sepolture**



# Comune di Carpineto Sinello

## Provincia di Chieti

E – Mail: [comunedicarpinetosinello@tin.it](mailto:comunedicarpinetosinello@tin.it)

CAP 66030

Telefono 0872/869135

Fax 0872/869951

Indirizzo: Via Rotabile Provinciale, n. 11

P. IVA 00254060692

c.c.p. 12240669

Prot. n. 1047

Carpineto Sinello, lì 24.03.2020

### DISPONE

- che per gli uffici comunali aperti al pubblico l'accesso venga garantito in modo individuale;
- che nelle zone di attesa si rispetti la distanza di un metro l'uno dall'altro senza assembramenti, secondo quanto già previsto dalle misure ministeriali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- che gli uffici comunali chiusi al pubblico **siano contattati esclusivamente a mezzo mail o telefono.**

Si provvederà, laddove sia assolutamente necessario, a concordare un appuntamento presso gli uffici.

**TUTTI GLI UFFICI POTRANNO ESSERE CONTATTATI AI SEGUENTI RECAPITI:**

**PEC :** [comune.carpinetosinello@pec.it](mailto:comune.carpinetosinello@pec.it)

**MAIL:** [comunedicarpinetosinello@tin.it](mailto:comunedicarpinetosinello@tin.it)

**TEL:** 0872.869135 – 0872.869598

**FAX:** 0987.869951

**La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà valida fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.



**IL SINDACO**  
**(Antonio Colonna)**